

# Scheda Stato

La DQA - Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006, impone per tutti i corpi idrici il raggiungimento/mantenimento dello stato ambientale *Buono* o il mantenimento, ove già esistente, dello stato *Elevato*.

## Stato ambientale

### Corpi idrici superficiali

Per i corpi idrici superficiali lo "*stato ambientale*", è l'espressione complessiva dello stato del corpo idrico, determinato dal valore più basso attribuito allo "*stato ecologico*" e allo "*stato chimico*" del corpo idrico stesso (D.lgs.152/2006 art. 74).

#### Stato ecologico

Alla definizione di stato ecologico, visto come espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, concorre la valutazione di:

- Elementi di Qualità Biologica (EQB);
- Elementi fisico-chimici e chimici (inquinanti specifici), a sostegno degli elementi biologici;
- Elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biologici.

La classificazione dello stato ecologico viene espressa attraverso 5 classi: *elevato*, *buono*, *sufficiente*, *scarso* e *cattivo*.

#### Stato chimico

La classificazione dello stato chimico prevede due classi: *buono* (se tutte le concentrazioni rilevate rispettano gli standard di qualità ambientale previsti dalla normativa), *non buono* (qualora si abbia un superamento degli standard di qualità ambientale).

#### *Corpi idrici fortemente modificati*

Sono corpi idrici che, prima della confluenza in Dora Baltea, sono stati pesantemente modificati dal punto di vista morfologico per difendere i centri abitati dal rischio di esondazioni alluvionali. Questi corpi idrici, a causa delle profonde alterazioni morfologiche che hanno subito, non sono più in grado di raggiungere il *Buono* stato ecologico. In questo caso non si parla di stato ma di *potenziale ecologico*. Il potenziale ecologico massimo (PEM) rappresenta la qualità ecologica massima che può essere raggiunta qualora siano state attuate tutte le misure di mitigazione idromorfologiche, che non abbiano effetti negativi significativi sul loro uso specifico ovvero per l'ambiente. A giugno 2016 è stata definita, a livello ministeriale, la metodologia sperimentale per la "*Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri*" (Decreto direttoriale – prot. 0000341/STA del 30/5/2016).

## **Corpi idrici sotterranei**

Con “*Stato delle acque sotterranee*” si definisce l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo “*stato quantitativo*” e lo “*stato chimico*” (D.lgs.152/2006 art. 74).

### **Stato quantitativo**

Un corpo idrico sotterraneo presenta uno stato quantitativo *Buono* quando l'andamento nel tempo del livello freaticometrico è “positivo o stazionario” (D.lgs. 30/2009). Per la classificazione quantitativa la normativa non riporta alcun criterio ed “algoritmo” per giungere ad una classificazione oggettiva e riproducibile; in mancanza di metodologie specifiche, la valutazione viene al momento effettuata valutando i trend relativi alla serie storica esistente, al fine di individuare eventuali abbassamenti anomali ascrivibili a prelievi eccessivi, che comporterebbero la classificazione in stato *Scarso*. In particolare:

- se il trend risulta positivo o stazionario si definisce il corpo idrico in stato quantitativo *Buono*
- se il trend risulta negativo il corpo idrico viene definito *A rischio* e devono essere fatte ulteriori analisi ai fini di stabilire la causa e l'entità del rischio, per valutare poi le eventuali azioni da intraprendere.
- se il trend risulta negativo, ma il corpo idrico non è sottoposto a pressioni quantitative, il corpo idrico non è a rischio, in quanto si considera che il trend negativo sia indotto da fattori naturali.

### **Stato Chimico**

La definizione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite (“valori soglia”), definite a livello europeo per nitrati e pesticidi ed a livello nazionale per gli altri inquinanti.

## Classe di rischio

La definizione di *rischio* è strettamente correlata allo stato attuale dei corpi idrici, alle pressioni significative presenti, alla necessità di mantenere una certa tipologia di monitoraggio, in particolare per i corpi idrici dove risulti necessario valutare l'efficacia delle misure che sono/verranno attuate e per supportare eventuali decisioni in merito alle proroghe/deroghe/esenzioni (DQA art. 4, commi 4,5,7). Per definire la classe di rischio occorre valutare la vulnerabilità dello stato di ciascun corpo idrico rispetto alle pressioni individuate e pervenire ad una previsione circa la sua capacità di raggiungere o meno gli obiettivi di qualità nei tempi previsti dalla normativa. L'analisi di rischio è quindi un elemento importante nella previsione dell'adeguatezza delle misure da attuare.

A partire dallo stato attuale dei corpi idrici, analogamente a quanto concordato a livello distrettuale, sono state assunte due classi:

1. a rischio:

- *di non raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2015, al 2021, al 2027*
- *di deterioramento dello stato nel caso in cui sia stato già raggiunto lo stato di elevato/buono*

2. non a rischio.

Per i corpi idrici a rischio, sono stati inoltre identificate le tipologie di rischio in base alle pressioni significative esistenti: morfologico, idromorfologico, derivazioni, varie (nei casi di presenza di più pressioni significative).

## Obiettivo

Per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei regionali, In ottemperanza all'articolo 4 della DQA e all'art. 76 del D.lgs. 152/2006, è stato stabilito il raggiungimento dei seguenti **obiettivi di qualità ambientale**:

- sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "Buono" al 2015;
- sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "Elevato".

Per i corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato Buono al 2015 è stato applicato l'art. 4 della DQA: proroghe/deroghe/esenzioni. In particolare, per i corpi idrici superficiali, in attesa dei risultati del tavolo tecnico, coordinato dal MATTM nell'ambito dell'*Action Plan per l'attuazione delle azioni di recupero relative alla procedura EU Pilot 7304*, finalizzato all'individuazione di una metodologia condivisa per la definizione di *buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali*, si è cautelativamente scelto di definire come obiettivo il "Buono al 2027" ed applicare l'art. 4.5 della DQA ai corpi idrici superficiali in questione. Anche per il corpo idrico sotterraneo che non ha raggiunto al 2015 lo stato Buono, cioè la Piana di Aosta, in attesa dei risultati delle attività conoscitive non ancora disponibili alla data di elaborazione del PTA, si è cautelativamente definito l'obiettivo ambientale di "Buono al 2027" ed applicato l'art. 4.5. In fase di attuazione del PTA VdA, quando si avranno dati certi, si potrà definire se e dove sarà possibile raggiungere lo stato Buono (in questo caso si applicherà l'articolo 4.4) oppure no (si manterrà l'articolo 4.5 definendo un altro obiettivo meno rigoroso).

Per maggiori informazioni si rimanda al documento di PTA (Allegato 2 – Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte. Allegato 4 – Obiettivi di qualità).

Oltre agli obiettivi di qualità ambientale, al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico, sono stati definiti **obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela** del territorio regionale: Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano; Corpi idrici idonei alla vita dei pesci; Aree di interesse comunitario afferenti alla Rete Natura 2000 dalla cosiddetta Direttiva Habitat; Corpi idrici dove si svolgono sport di acqua viva; Corpi idrici sedi di riserve di pesca a cattura e no-kill; I laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglaciate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m; Corpi idrici fortemente modificati.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento di PTA (Allegato 7 – Norme tecniche di attuazione, artt. 13, 14 e 15)